



**TRIBUNALE ORDINARIO DI
VENEZIA**

**II° SEZIONE PENALE
-in composizione monocratica-**

REPUBBLICA ITALIANA

SENTENZA

(ART. 544 E SEGG. – 549 C.P.P.)

Motivazione Contestuale

Motivazione **non** contestuale

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il GIUDICE – dr. **Stefano MANDUZIO**

alla pubblica udienza del **30 marzo 2018**

ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo
la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

VENTURIN Andre, nato a **Montebelluna (TV)** il
13/11/1961, residente e domiciliato a **Corona di Montebelluna**

libero presente

(ge)

n. **714/18** Sent.
n. **887/17** RG
n. **5549/14** RGNR
n. _____ Corpi reato
n. _____ Reg. Imp.

Sentenza

Data deposito

19-4-18

Data irrevocabilità

n. _____ RRC

n. _____ Mod. 2/ASG

Estratto esecutivo e art. 160 TULPS

Il _____

Fatta Scheda

Il _____

n. posiz. _____

Foglio complementare

IMPUTATO

della contravvenzione p. e p. dall'art. 186, comma 2 lett. b), commi 2 bis e 2 sexies del C.d.S.

perché conduceva il veicolo in stato di ebbrezza
conseguente all'uso di bevande alcoliche, riportando - a seguito dell'accertamento effettuato
con strumenti e procedure determinati dal regolamento del C.d.S. - un tasso alcolemico pari a
1,06 g/l al primo test e 0,97 g/l al secondo test, superiore quindi al limite fissato dalla Legge
pari a 0,50 g/l, con l'aggravante dell'aver commesso il fatto dopo le ore 22 e prima delle ore
7.

In Jesolo in data 4/5/2014 alle ore 23,15.

CONCLUSIONI

Il P.M. chiede venga erogata la sanzione di €. 4.000,00 di ammenda, mesi 6 di arresto e le sanzioni accessorie.

La DIFESA chiede l'assoluzione piena quantomeno ai sensi dell'art. 530, 2° co., c.p.p. o la non punibilità per tenuità del fatto; in subordine il minimo della pena, concessione delle attenuanti generiche con conversione della pena detentiva e di quella pecuniaria in quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 D.Lgs 28/8/2000 presso ente convenzionato; in ulteriore subordine nella denegata ipotesi d'accoglimento delle precedenti richieste, minimi di pena con concessione delle attenuanti generiche e conversione della pena detentiva in quella pecuniaria con i benefici di legge concessi.

Motivi della decisione

è stato tratto a giudizio per rispondere del reato di cui all'art. 186 co. II lett. b) e commi 2 bis e 2 sexies C.d.S. , per essersi posto alla guida del veicolo in condizioni d'ebbrezza derivante dall'uso di bevande alcoliche , con tasso alcolemico pari a 1,06 g/l al primo test e 0,97 g/l al secondo test, quindi superiore al limite fissato pari a 0,50 g/l, con l'aggravante di aver commesso il fatto dopo le ore 22 e prima delle ore 07
In Jesolo (VE) in data 04/05/2014 alle ore 23,15

A dibattimento, sono stati ascoltati i testi

depositato relazione tecnica e relativi allegati.

E' stata acquisita relazione dei dott.ri Di Iorio e Tabelli, del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, sulla quale si è svolto contraddittorio con il consulente Marcon, che ha depositato ulteriore memoria tecnica.

E' stata acquisita documentazione , inerente in particolare le condizioni dell'apparecchio sul quale è stata effettuata la misurazione alcolemica.

Quindi, le parti hanno concluso come da verbale d'udienza ed il Giudice ha emesso il dispositivo di assoluzione come in atti .

Il teste della p.g. operante, appartenente ai carabinieri di Jesolo, ha evidenziato che l'intervento è stato effettuato in presenza di un incidente stradale tra la Golf sopra indicata, guidata dall'odierno imputato, e la Opel Corsa , guidata da .
Poiché il era apparso avere alito vinoso, era stato compiuto l'esame preliminare con il precursore, il quale aveva evidenziato positività, cioè colore rosso, per il (non invece per l'altro conducente di autovettura). Poiché i carabinieri non possedevano in quel contesto l'etilometro, era stata chiamata la pattuglia della Polizia locale di Jesolo, che era quindi intervenuta ed aveva eseguito le prove con

l'etilometro. A distanza di dieci minuti l'una dall'altra, le due prove avevano sortito l'esito sopra indicato, in entrambi i casi superiore al limite di legge quale soglia per il riconoscimento di una fattispecie sanzionata penalmente.

Dalla disamina della copia del libretto metrologico dell'etilometro, risulta che la verifica primitiva è avvenuta in data 04/09/2012, le verifiche periodiche successive in date 25/11/2013, 06/10/2014, 22/12/2015 .

Ai sensi della circolare ministeriale n. 87/91 (Ministero Infrastrutture e Trasporti) d'intesa con il Ministro della Sanità, le visite periodiche vanno effettuate annualmente , “le verifiche periodiche annuali consistono nella verifica del rispetto degli errori massimi tollerati...”, “gli agenti preposti all'utilizzo degli etilometri ..avranno cura di verificare prima degli accertamenti che gli apparecchi...siano in regola con le prescritte visite sia primitiva che periodiche...”.

Nella fattispecie , l'apparecchio in questione, con il quale sono stati effettuate le prove alcolemiche, non era in regola con le prescrizioni anzidette, posto che la visita periodica non era stata compiuta nell'anno, bensì oltre lo stesso (decorsi oltre 14 mesi).

Inoltre, la stessa normativa di settore prevede un margine di errore, sebbene modesto, anche con riferimento all'ipotesi di corretto adempimento delle prescrizioni e verifiche sul punto, come sopra indicate.

Va rilevato che, nella fattispecie, il superamento della soglia è stato alquanto modesto. Pertanto, la mancanza di corretto adempimento delle verifiche annuali, l'effettività di un margine di errore ulteriore comunque insito nella prova e riconosciuto dalla normativa, induce a ritenere non formata in modo adeguato e dunque oltre ogni ragionevole dubbio la prova che l'imputato fosse alla guida dell'autovettura in condizioni di assunzione alcolica che , sotto il profilo quantitativo, avesse superato la soglia di punibilità ai fini della sanzione penale.

Quindi, va emessa sentenza di assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste, in assenza di prova adeguata

PQM



Visto l'art. 530 cpv. c.p.p.,

assolve [redacted] dal reato ascrittogli, perché il fatto non sussiste .

Visto l'art. 544 co. III c.p.p.,

indica in giorni trenta il termine per il deposito delle motivazioni .

In Venezia, il giorno 30/03/2018

Il Giudice

Dr. Stefano Manduzio

